



## **Edizione di martedì 19 dicembre 2023**

### **Diritto Bancario**

**Ordine di esibizione degli estratti conto e limite dei 10 anni ai sensi dell'art. 119 comma 4 t.u.b.**

di **Valerio Sangiovanni, Avvocato**

### **Procedimenti di cognizione e ADR**

**Il compenso del CTU in caso di plurimi accertamenti non interdipendenti**

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

### **Procedimenti cautelari e monitori**

**La domanda riconvenzionale consequenziale o “complanare” dell’opposto nell’opposizione a decreto ingiuntivo**

di **Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona**

### **Comunione – Condominio - Locazione**

**Regolamentazione dell’area comune del condominio e diniego di innovazione**

di **Saverio Luppino, Avvocato**

### **Diritto successorio e donazioni**

**Rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente la determinazione del momento perfezionativo dell’accettazione di eredità da parte di minore**

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

### **Procedure concorsuali e Diritto fallimentare**

**Trasferimento d'azienda (o di suoi rami) nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e autorizzazione del Tribunale**

di **Sofia Mansoldo**, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Verona

**Diritto Bancario**

**Accesso alla documentazione bancaria: focus ABF sui costi addebitabili alla clientela**

di **Fabio Fiorucci**, Avvocato

## Diritto Bancario

---

# ***Ordine di esibizione degli estratti conto e limite dei 10 anni ai sensi dell'art. 119 comma 4 t.u.b.***

di Valerio Sangiovanni, Avvocato

Seminario di specializzazione

## **Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor: criticità ricorrenti**

Scopri di più

Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2023, Giudice Tedesco

### **Parole chiave**

Conto corrente – Comunicazioni alla clientela – Estratti conto – Limite dei 10 anni – Ordine di esibizione

**Massima:** *“Il limite di 10 anni previsto dal comma 4 dell'art. 119 t.u.b. non concerne le comunicazioni periodiche alla clientela, come gli estratti conto, con la conseguenza che la banca – a fronte della richiesta del cliente – deve produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, anche oltre il limite temporale del decennio”.*

### **Disposizioni applicate**

Art. 119 t.u.b. (comunicazioni periodiche alla clientela)

### **CASO**

Tra un correntista e una banca sorge un contenzioso in merito al rapporto di conto corrente. Nel corso del procedimento giudiziario, il correntista chiede – a mezzo memoria istruttoria – che il giudice ordini alla banca **l'esibizione degli estratti conto** relativi a tutto lo svolgimento del rapporto di conto corrente, ossia anche oltre il limite temporale di 10 anni stabilito dal comma 4 dell'art. 119 t.u.b.

### **SOLUZIONE**

Il Tribunale di Napoli ritiene che **il limite decennale**, previsto dal comma 4 dell'art. 119 t.u.b., non si applichi agli estratti conto. Di conseguenza ordina alla banca l'esibizione di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, anche di quelli risalenti oltre il decennio.

## QUESTIONI

L'art. 119 t.u.b. è una delle disposizioni del testo unico bancario che ha conosciuto i più **articolati sviluppi giurisprudenziali** negli ultimi anni. Ragione di questi nuovi orientamenti è l'ampio contenzioso bancario che è sorto negli ultimi 10-15 anni, frutto a sua volta della crisi economica di imprese e privati.

L'art. 119 t.u.b. si compone di 4 commi. I più rilevanti sono i commi 2 e 4, che recitano come segue:

- *“per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile”* (comma 2);
- *“il cliente, colui che gli succede ... hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”* (comma 4).

La questione è se l'art. 119 t.u.b. si applichi a tutti i documenti bancari. Il più recente orientamento della giurisprudenza è nel senso di **distinguere tra contratti bancari e altra documentazione**. Per i contratti bancari, la disposizione di riferimento non è l'art. 119 t.u.b., bensì l'art. 117 comma 1 t.u.b., secondo cui *“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”*. Questa norma concerne la consegna dell'originale del contratto al momento della sua sottoscrizione e, a rigore, non riguarda la consegna di una copia del contratto mesi o anni dopo che il contratto è stato siglato. Ciò nonostante, la giurisprudenza degli ultimi anni afferma che il cliente ha comunque in ogni tempo diritto a ottenere copia del contratto. Si tratta di un obbligo in capo alla banca derivante dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Se la base normativa per il dovere della banca (e il diritto del cliente) di ottenere copia del contratto è l'art. 117 comma 1 t.u.b., da ciò consegue che a esso non si applica il limite temporale dell'art. 119 comma 4 t.u.b.

Scendendo poi a esaminare le disposizioni dell'art. 119 t.u.b., questo articolo distingue tra **le comunicazioni “periodiche”** alla clientela e quelle “occasionalì”. I commi 1 e 2 fanno riferimento a documenti, come gli estratti conto, che hanno natura periodica: a certe scadenze (mensili o trimestrali, nella maggior parte dei casi) l'estratto conto va inviato al cliente. Diversamente, il comma 4 del medesimo art. 119 t.u.b. concerne comunicazioni occasionali di documenti, su singola e specifica richiesta del cliente.

L'ordinanza del Tribunale di Napoli accoglie la domanda del correntista e ordina l'esibizione degli estratti conto **anche oltre il limite dei 10 anni**. Secondo il giudice napoletano, non opera il limite temporale del comma 4 dell'art. 119 t.u.b. Non si tratta difatti della domanda di specifici documenti, bensì della richiesta di avere copia di documentazione periodica, come sono gli estratti conto.

Il correntista aveva chiesto i documenti prima del giudizio. **Una precedente richiesta**

**stragiudiziale è necessaria** se si vuole ottenere poi in giudizio l'ordine di esibizione, nel caso la banca non adempia spontaneamente. La Corte di cassazione ha deciso in più occasioni che non può essere concesso l'ordine di esibizione se i documenti non sono stati chiesti prima del giudizio, in via appunto stragiudiziale. Fra i precedenti più recenti si può menzionare Corte di cassazione, n. 27018, del 21 settembre 2023: si trattava di un'azione intentata da una società correntista contro una banca. La società non produce né contratti né estratti conto, chiedendone l'esibizione in corso di giudizio. Il giudice di primo grado non concede l'ordine di esibizione, reputando che il cliente avrebbe dovuto farsi parte diligente e chiedere i documenti – ai sensi dell'art. 119 t.u.b. – prima di instaurare il giudizio. Dal momento che gli estratti conto non entrano a far parte del materiale processuale, la Suprema Corte ritiene che la domanda della società correntista sia sformata di prova e la rigetta.

Nel caso oggetto dell'ordinanza del Tribunale di Napoli in commento, a fronte della richiesta stragiudiziale del cliente di comunicazione degli estratti conto, la banca aveva ottemperato alla richiesta, ma limitatamente agli ultimi 10 anni. Il giudice napoletano ordina l'esibizione dall'apertura del rapporto di conto corrente, **travalicando il limite temporale del decennio**. Dal momento che gli estratti conto degli ultimi 10 anni erano già stati consegnati dalla banca al correntista, il Tribunale di Napoli specifica che devono essere consegnati solo quelli anteriori; altrimenti si duplicherebbe inutilmente la dazione dei medesimi documenti.

L'ordinanza del Tribunale di Napoli ordina l'esibizione degli estratti conto mancanti "telematicamente". Bisogna osservare che, più si torna indietro nel tempo, meno gli estratti conto venivano predisposti dagli istituti di credito in formato telematico. Da diversi anni, invece, ormai gli estratti conto vengono preparati dalla banca e **comunicati al cliente per via elettronica**, cosicché la loro produzione in giudizio con questa modalità risulta facile. Del resto, considerando che il processo civile è ormai da anni telematico, se i vecchi estratti conto fossero ancora in modalità cartacea, sarebbe comunque necessario scansionarli, al fine di caricarli sulla piattaforma del processo civile telematico.

Seminario di specializzazione

**Interessi, anatocismo, taeg/isc, clausola floor:  
criticità ricorrenti**

Scopri di più

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***Il compenso del CTU in caso di plurimi accertamenti non interdipendenti***

di **Valentina Baroncini, Avvocato e Ricercatore di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Master di specializzazione

**Diritto vitivinicolo**

Scopri di più

Cass., sez. I, 23 novembre 2023, n. 32521, Pres. Cristiano, Est. Crolla

### **[1] Consulente tecnico d'ufficio – Liquidazione del compenso – Pluralità di accertamenti non interdipendenti**

*In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, la pluralità di accertamenti non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, comporta una liquidazione autonoma del compenso per ciascun accertamento.*

### **CASO**

[1] All'interno di un giudizio instaurato a norma degli artt. 146 l.fall. e 2497 c.c. veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertamenti di natura contabile.

Il decreto di liquidazione del compenso del CTU veniva impugnato dal Fallimento ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (c.d. di semplificazione dei riti).

Il ricorso veniva tuttavia rigettato dal Tribunale di Firenze, il quale ha ritenuto che il giudice istruttore avesse correttamente liquidato le somme spettanti all'ausiliaria procedendo alla sommatoria dei compensi relativi a ciascuno dei tre diversi quesiti oggetto dell'indagine affidatale, calcolati, per i primi due, a norma dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e, per il terzo, a norma dell'art. 11 dello stesso D.M.

Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo, per quanto di interesse nella presente sede, violazione o falsa applicazione degli artt. 49 e ss. del d.p.r. 15 giugno 2002, n. 115 e degli artt. 1, 2 e 11 delle tabelle allegate al D.M. 30 maggio 2002 in relazione all'art 360, 1°co., n. 3), c.p.c. Nel dettaglio, il Fallimento lamentava che il giudice istruttore prima e il tribunale poi fossero incorsi nell'errore di prendere a base del calcolo degli scaglioni non il valore globale della controversia, come prescritto dall'art. 1 del D.M.

citato, ma i singoli dati numerici estrapolati da ciascun quesito procedendo alla loro sommatoria; sempre secondo quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza impugnata avrebbe confermato la liquidazione del giudice istruttore che aveva applicato, per il terzo quesito, gli scaglioni dell'art 11 del D.M. menzionato, inerenti a una materia completamente estranea all'oggetto dell'incarico conferito al CTU.

## SOLUZIONE

[1] La Cassazione rigetta il ricorso per cassazione proposto, dichiarando l'inammissibilità del motivo qui in esame: lo stesso, infatti, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, mirerebbe in realtà a sollecitare un nuovo giudizio in merito alla natura – unitaria o plurima – degli accertamenti demandati dal giudice al CTU, ossia un accertamento in fatto che è sottratto al sindacato di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all'art 360, 1°co., n. 5), c.p.c. o per carenza di motivazione o motivazione apparente. Tale vizio, nella fattispecie in esame, non sussiste, in quanto il giudice ha spiegato che il compenso liquidato al CTU è stato ottenuto tenendo conto dei valori medi ricavabili dall'applicazione degli artt. 2 del D.M.

30 maggio 2002, per i primi due quesiti e 11 del medesimo D.M.

per il terzo quesito, così disattendendo, implicitamente, l'impostazione unitaria e onnicomprensiva di calcolo dell'onorario prospettata dal Fallimento.

## QUESTIONI

[1] La questione posta all'attenzione della Suprema Corte riguarda la possibilità per il giudice di procedere, in relazione ai singoli accertamenti demandati al CTU, alla liquidazione dei singoli compensi, da sommarsi tra di loro, per ogni quesito ritenuto autonomo rispetto agli altri.

Possiamo a tal proposito ricordare il testo dell'art. 29, D.M. 30 maggio 2002 (recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale»), il quale prevede che «Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti», così sancendo un principio di onnicomprensività dell'onorario.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, però, tale principio “riguarda le attività complementari e accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli art. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del

compenso” (Cass., 25 marzo 2010, n. 7174; Cass., 4 giugno 2018, n. 14292; implicita conferma è rinvenibile anche in Cass., 2 ottobre 2019, n. 24605, secondo la quale “ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell’accertamento, essendo esse lo strumento utilizzato dall’ausiliare per pervenire al risultato richiesto. Pertanto, nel caso in cui la consulenza richieda l’esame di una pluralità di bilanci, l’onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell’art. 4 del d.p.r. n. 352 del 1988) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell’incarico conferito all’ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice”).

Dunque, se è vero che, ai fini della determinazione giudiziale del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio, un incarico avente ad oggetto una pluralità di quesiti deve essere considerato unico (Cass., 16 febbraio 2006, n. 3414), è altrettanto vero che, qualora si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base a incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass., 23 marzo 2007, n. 7186; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21224).

Ciò significa che il criterio da seguire non può essere ancorato esclusivamente al dato formale dell’unicità dell’incarico, ma diviene essenziale accertare se le finalità del quesito abbiano prodotto accertamenti autonomi e distinti o, invece, accertamenti accessori o accertamenti i quali, seppure distinti, siano ripetitivi o omogenei. Nel primo caso potrebbero ricorrere i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi; nella seconda, invece, varrebbe il concetto dell’unitarietà del compenso. (cfr. da ultimo Cass., 8 marzo 2023, 6927).

Nel decidere l’opposizione proposta, il Tribunale di Firenze, dopo aver riportato nel corpo dell’ordinanza i quesiti formulati al CTU, ha espressamente richiamato i principi appena ricordati, correttamente applicandoli al caso di specie.

Accertata la legittimità della modalità di determinazione separata degli onorari per ciascuna indagine tecnica, deve ritenersi corretto anche il calcolo degli onorari sulla base dei singoli accertamenti.

Master di specializzazione

**Diritto vitivinicolo**

Scopri di più



## Procedimenti cautelari e monitori

---

# ***La domanda riconvenzionale consequenziale o “complanare” dell’opposto nell’opposizione a decreto ingiuntivo***

di **Silvia Romanò**, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledging, negotiating, drafting**

Scopri di più

[Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 27/11/2023, n. 32933. Pres. Scrima, Estensore Giaime Guizzi](#)

Procedimento monitorio – opposizione a decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale – risoluzione per inadempimento

**Massima:** *“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella già posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, purché rimanga immutato l’elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma restando la necessità che tale nuova domanda riguardi, pur sempre, la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o sia a essa collegata almeno per incompatibilità”.*

### **CASO**

La società Alfa S.r.l. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo contro Beta S.r.l. per il mancato pagamento di due fatture relative al dovuto in virtù del rapporto contrattuale che le legava, in base al quale Beta, concessionaria per la raccolta pubblicitaria di Alfa, si obbligava a versare ad Alfa una percentuale sulla vendita delle inserzioni pubblicitarie.

Beta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo e, nel chiedere la revoca dell’opposto decreto ingiuntivo, deduceva un inadempimento di Alfa ai propri danni, di vantare nei suoi confronti controcrediti maggiori del dovuto, che eccepiva in compensazione, nonché di avere esercitato il diritto di ritenzione ex art. 1460 c.c. nel non versare le fatture poste alla base del procedimento monitorio. Alfa, costituitasi in sede di opposizione, oltre a resistere alle pretese di Beta, agiva anch’essa in via di riconvenzione affinché fosse accertata la cessazione dell’efficacia del contratto, per fatto e colpa di Beta, con condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Il giudice di prime cure, con sentenza non definitiva, accoglieva la proposta opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, dichiarando inammissibile la riconvenzionale della società opposta.

Contro detta sentenza Alfa proponeva appello, ma senza successo, in quanto la Corte competente, *inter alia*, dichiarava inammissibile la proposta domanda riconvenzionale.

Alfa ricorreva per cassazione.

## SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza in esame, ribadisce il proprio consolidato orientamento, che ritiene ammissibile la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ove consequenziale alle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale, ferma restando l'identità dei soggetti e che la domanda riconvenzionale riguardi la stessa vicenda sostanziale dedotta in giudizio con il ricorso monitorio o sia a essa collegata almeno per incompatibilità.

## QUESTIONI

L'ordinanza in esame si confronta con il problema dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ossia nel giudizio ordinario instaurato a seguito dell'opposizione dove, come noto, l'opposto assume la veste di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente quella di convenuto sostanziale.

La Suprema Corte fa riferimento all'indirizzo giurisprudenziale, di recente fissato in via nomofilattica da Cass. Sez. Un. 13 gennaio 2022 n. 927, che ha ammesso in termini più larghi la possibilità per l'opposto di proporre domande riconvenzionali. L'opposizione a decreto ingiuntivo configura un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio, diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere. È con riferimento alla posizione sostanziale delle parti, continua la Suprema Corte, che operano il regime probatorio e la disciplina delle facoltà processuali: pertanto, mentre l'opposto, attore sostanziale, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con il ricorso per ingiunzione, all'opponente è consentito proporre eventuali domande riconvenzionali rispetto alla pretesa fatta valere dall'ingiungente.

Nondimeno, poiché ai sensi dell'art. 645 co. 2 c.p.c., a seguito dell'opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, è consentita l'applicazione anche della norma di cui all'art. 183 c.p.c. (ed ora dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c.), onde l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, come la *reconventio reconventionis* e/o l'istanza di chiamata in causa di terzi o le eccezioni in senso stretto (v. già Cass. Sez. Un. 26128 del 2010).

Ed è stata ritenuta ammissibile anche la riconvenzionale c.d. “complanare”, la quale, lasciando immutato l’elemento identificativo soggettivo delle personae e ferma la necessità che essa debba pur sempre riguardare la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque essere a questa collegata, può sostituirsi a quella originaria (cfr. Cass. Sez. Un. 15 giugno 2015, n. 12310) o coesistere con essa in un rapporto di subordinazione (Cass. Sez. Un. 13 settembre 2018, n. 22404).

In base a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché riconoscendo all’opposto, quale attore in senso sostanziale, le stesse facoltà riconosciute all’attore, nel rito ordinario, dall’art. 183 (ed ora dall’art. 171-ter, n. 1) c.p.c., la Corte di cassazione afferma l’ammissibilità della riconvenzionale proposta dal convenuto opposto, sempre che tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.

Master di specializzazione

**International commercial contracts – Knowledge,  
negotiating, drafting**

Scopri di più

## Comunione – Condominio - Locazione

---

# Regolamentazione dell'area comune del condominio e diniego di innovazione

di Saverio Luppino, Avvocato

Seminario di specializzazione

## Contenziosi legali col superbonus

Scopri di più

[Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione civile, Ordinanza n. 7015/2018 del 09.01.2023, Presidente dott. Felice Manna](#)

**Massima:** *“Pertanto deve, in questa sede, essere riconfermato il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta una diversa distribuzione dei posti auto e dell’area per il parcheggio delle moto per disciplinare lo spazio comune in modo più utile per tutti i condomini, anche in funzione di impedire usi discriminati di tale area, rientra legittimamente nei poteri dell’assemblea dei condomini, attenendo all’uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull’essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione (v., Cass. n. 9999 del 1992 e Cass. n. 875 del 1999)”*

### CASO

Il caso riguarda un’impugnazione a delibera presentata da Tizio e Caio, in qualità di condomini, innanzi al Tribunale di Napoli per impugnazione di delibera assembleare assunta in data 25.06.2006. Il ricorso si concentrava sui due primi capi dell’ordine del giorno della delibera.

Il primo statuiva sulla chiusura a chiave dell’accesso al corridoio posto a lato dell’ingresso dell’immobile dove, con modifica di precedente delibera di assegnazione dei posti auto nel cortile, si decideva di consentire l’accesso a ciclomotori solo sulla prima parte del lato del palazzo, ritenendo nulla la precedente delibera per violazione dell’art. 1102 cc. In merito a questo punto della delibera contestata, i ricorrenti argomentavano che il Condominio, consentendo il parcheggio dei ciclomotori sul tratto più ampio del lato destro del corridoio d’ingresso del palazzo, **aveva intrapreso un’azione che comportava una modifica nella destinazione d’uso della parte comune**. Tale modifica riduceva la facoltà di utilizzo della suddetta area da parte degli altri proprietari in considerazione dell’impossibilità di fruire dei locali presenti in quel luogo. Di conseguenza, si configurava una violazione dell’articolo 1102 del codice civile.

Per quanto riguardava il secondo punto della decisione assembleare oggetto di contestazione, i ricorrenti lamentavano il fatto che l'assemblea condominiale avesse modificato la precedente attribuzione dei posti auto presenti nel cortile interno. Tale modifica consisteva nell'assegnare a un altro condomino il posto auto situato di fronte al locale terraneo di loro proprietà. Questo locale, precedentemente dato in locazione al condominio per essere utilizzato come locale portineria, vedeva così reso di fatto impraticabile l'accesso a causa della nuova assegnazione del posto auto.

Il condominio resisteva ed eccepiva la decadenza ex art. 1137 comma terzo cc e l'infondatezza della domanda. Il giudice di prima istanza, oltre a rigettare l'eccezione di decadenza, rigettava il ricorso proposto dai condomini esaminando entrambi i punti della delibera assembleare sopra esposti.

Quanto al primo aspetto della questione, il giudice qualificava la decisione riguardante il parcheggio dei ciclomotori come **una nuova destinazione d'uso della parte comune**. Pertanto, l'approvazione di tale decisione con le maggioranze stabilite dall'art. 1136, comma quinto, del codice civile fu considerata corretta. Inoltre, si esclude la violazione dell'art. 1102 del codice civile poiché la decisione non pregiudicava l'utilizzo dei locali cantina da parte dei singoli proprietari, essendo l'intervento limitato a una parte specifica del cortile condominiale che, data la sua ampiezza, non comprometteva la fruizione di detti locali.

In relazione al secondo punto, il Tribunale escludeva che la delibera in discussione avesse apportato una novità sostanziale. Sosteneva invece che l'assegnazione dei parcheggi era già stata stabilita in precedenza da una deliberazione del 1988, la quale non era stata oggetto di contestazione. La delibera impugnata si limitò **a riassegnare i parcheggi** senza apportare modifiche significative alla configurazione precedentemente stabilita.

I condomini Tizio e Caio impugnavano la decisione del tribunale innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, che respingeva la domanda e confermava la sentenza di primo grado. I giudici di appello, nel confermare la decisione di primo grado, rilevavano che la decisione assunta dal condominio nella delibera impugnata non poteva integrare una violazione degli artt. 1120 e 1139 cc.

In particolare, la Corte d'appello osservò che le disposizioni relative a entrambi i punti della delibera, approvate con ampie maggioranze conformemente a quanto previsto dall'art. 1136 c.c., **non comportavano alcuna rilevante modifica rispetto alla destinazione originaria dei beni comuni**. La Corte esclude la presenza di pregiudizi nei confronti degli appellanti sia riguardo all'accesso al locale di loro proprietà, sia relativamente alla possibilità di parcheggiare ciclomotori nel corridoio del cortile e di usufruire dello spazio restante.

I ricorrenti presentavano quindi ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli basato su due motivi, a cui il Condominio Sempronio opponeva un controricorso.

## SOLUZIONE

La Corte Suprema di Cassazione rigettava il ricorso presentato dai condomini Tizio e Caio, condannando altresì i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Condominio a titolo di esborsi, oltre contributo forfettario e oneri come per legge. Inoltre, dava atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

## QUESTIONI

1. Il ricorso innanzi alla Suprema Corte si fondava su due motivi consistenti nella violazione e falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che le statuizioni assembleari *de quibus* non rappresentassero delle innovazioni ai sensi della disposizione richiamata.
2. In relazione al primo motivo, inerente alla redistribuzione dei posti auto e al parcheggio dei ciclomotori nel corridoio del palazzo, i ricorrenti affermavano, in base alle conclusioni della perizia tecnica d'ufficio disposta in primo grado, che vi sarebbe stata una manifesta modifica nella destinazione dell'area comune antistante il locale terraneo di loro esclusiva proprietà. Questo avrebbe compromesso irrimediabilmente la sua funzionalità, configurando una presunta violazione dell'articolo 1102 del Codice Civile.
3. Quanto al secondo motivo, riguardo alla disposizione sul parcheggio dei ciclomotori nel tratto più ampio del corridoio situato sulla destra all'ingresso dell'edificio, i ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avrebbe commesso un errore nel non considerare la delibera come una modifica della destinazione della cosa comune, limitando l'uso paritario a tutti i condomini, in violazione all'articolo 1102 del Codice Civile.
4. Entrambi i motivi erano dichiarati infondati dai giudici di legittimità. La Suprema Corte, ripercorrendo la vicenda, evidenziava che i ricorrenti affermavano che la delibera assembleare impugnata avrebbe introdotto una gestione diversa dell'area comune. Quest' area, utilizzata non solo come passaggio pedonale verso la via pubblica e accesso all'edificio, ma anche come area di parcheggio condominiale per veicoli e ciclomotori, sarebbe stata soggetta a modifiche sostanziali. Tali cambiamenti includevano la chiusura con chiave del corridoio situato a fianco all'ingresso dello stabile, limitando il parcheggio dei ciclomotori solo al lato destro del primo tratto largo di tale corridoio, con una significativa riduzione dello spazio destinato a tale scopo. Inoltre, vi sarebbe stata un'assegnazione diversa dei posti auto, inclusa l'assegnazione agli stessi condomini della zona di parcheggio di fronte all'accesso al locale terraneo di loro proprietà. Questi cambiamenti, secondo i ricorrenti, avrebbero rappresentato un'innovazione rispetto alla destinazione originaria dell'area, configurando così una presunta violazione dell'articolo 1102, comma 2, del Codice Civile. Inoltre, secondo quanto asserito da Tizio e Caio, la Corte d'Appello avrebbero



erroneamente affermato che la diversa destinazione dei parcheggi non costituiva innovazione, sottoposta quest'ultima al regime di approvazione previsto dall'art. 1136 c.c., comma 5, non comportando il mutamento di destinazione delle aree condominiali, mirando invece ad ampliare i diritti dei condomini e a regolamentare, migliorandolo, l'uso della cosa comune.

5. La Suprema Corte sul concetto di sussistenza della innovazione in relazione alle aree comuni, confermando quanto stabilito dalla Corte d'Appello, statuiva: *“ Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (cfr., Cass. n. 15460 del 2002; Cass. n. 12654 del 2006 e Cass. n. 18052 del 2012), in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque “opus novum”), ma solamente quelle modifiche che, determinando l’alterazione dell’entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all’attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti. In altre parole, nell’ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico – giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.”*
6. La Suprema Corte ribadisce il principio affermato nel contesto del condominio di edifici, sottolineando che la delibera assembleare, adottata per modificare la distribuzione dei posti auto e dell'area per il parcheggio delle moto al fine di disciplinare l'utilizzo dello spazio comune in maniera più efficiente per tutti i condomini, al fine di prevenire discriminazioni nell'uso di quest'area, **rientra legittimamente nell'ambito delle competenze dell'assemblea condominiale**. Tale decisione, secondo gli ermellini, risulta conforme alla gestione della cosa comune e alla sua regolamentazione, senza compromettere o limitare i diritti di godimento dei condomini e senza alterare l'essenza o la destinazione del bene comune. Di conseguenza, la validità di una deliberazione assembleare condominiale avente tale oggetto non richiederebbe l'approvazione con la maggioranza qualificata dei due terzi del valore dell'edificio, poiché tale deliberazione non costituisce un'innovazione nel significato attribuito a tale termine dal codice civile. Piuttosto, riguarderebbe la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune, volto a consentire a tutti i condomini di beneficiare del parcheggio.
7. In base a quanto sopra statuito, la Suprema Corte rigettava il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.

## Diritto successorio e donazioni

---

# ***Rimessa alle Sezioni Unite la questione inerente la determinazione del momento perfezionativo dell'accettazione di eredità da parte di minore***

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Seminario di specializzazione

## **Funzioni dell'esecutore testamentario**

Scopri di più

Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023

**Successioni “mortis causa” – Eredità devolute ai minori o agli incapaci – Accettazione con beneficio d’inventario – Art. 489 cod. civ. – Fattispecie complessa a formazione progressiva – Perfezionamento – Redazione dell’inventario- Causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari – Rinvio alla Sezioni Unite**

*Occorre stabilire se:*

- a) nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l'accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell'inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;*
- b) se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell'incapace o solo con la redazione dell'inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;*
- c) se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l'inventario, possa rinunciare all'eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall'art. 489 c.c.*

### **Disposizioni applicate**

Cod. Civ.: artt. 471, 484, 485, 489

**[1]** In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opposenti eccepivano di aver rinunciato all'eredità del padre – originario debitore, venuto a mancare quando loro erano



minorenni – entro l'anno dal compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 489 c.c.

Il giudice di primo grado respingeva l'opposizione, evidenziando che, allorquando gli attori erano ancora minorenni, la madre aveva accettato l'eredità – a loro nome e nel loro interesse – senza redigere l'inventario; rilevava, dunque, come non avendo loro provveduto a tale adempimento neppure nel termine fissato dall'art. 489 c.c., essi erano divenuti eredi puramente e semplicemente.

La sentenza veniva confermata in secondo grado, ribadendo la Corte che l'eredità devoluta ai minori accettata dal genitore senza la redazione dell'inventario comporta l'acquisto della qualità di eredi, potendo gli accettanti, una volta raggiunta la maggiore età, solo redigere l'inventario nel termine di un anno, ma non anche rinunciare all'eredità.

**[2]** I soccombenti depositavano ricorso in Cassazione fondandolo su tre motivi, dei quali il primo è stato ritenuto dagli Ermellini foriero di questioni tali da suggerire la rimessione alle Sezioni Unite al fine di promuoverne un intervento chiarificatore.

Con tale motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che l'accettazione dell'eredità ex art. 484 c.c. non seguita dalla redazione dell'inventario non avesse comportato l'acquisto della qualità di erede e che la rinuncia effettuata entro l'anno dal conseguimento della maggiore età fosse efficace, non potendo essi rispondere dei debiti del *de cuius*.

Tema cruciale, a giudizio della Suprema Corte, consiste proprio nel determinare se l'accettazione con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore senza la successiva redazione dell'inventario consenta al minore stesso di rinunciare all'eredità entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, ovvero se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l'inventario nel termine di legge al fine di godere della limitazione di responsabilità per i pesi ereditari.

Per addivenire ad una conclusione soddisfacente, occorre interrogarsi sul ruolo che la redazione dell'inventario ha nella procedura di accettazione beneficiata: è elemento perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva (in mancanza del quale vengono meno anche gli effetti della dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c., per cui l'accettante resta mero chiamato con facoltà di rinuncia), ovvero costituisce adempimento successivo la cui mancanza non impedisce l'acquisto della qualità di erede in virtù dell'originaria dichiarazione di accettazione (senza, dunque, possibilità di successiva rinuncia, ma rilevando solo ai fini della limitazione di responsabilità)?

**[3]** Nel cercare di dare risposta a tale interrogativo, è la Corte stessa ad evidenziare il contrasto giurisprudenziale esistente.

Esaminando dapprima l'ipotesi di eredità devoluta a soggetti capaci, si dà atto che l'orientamento prevalente riconduce la sequenza accettazione-inventario ad una fattispecie a formazione progressiva, ove la mancanza anche di uno solo di tali elementi ne comporta il

mancato perfezionamento; si precisa, però, che, una volta effettuata la dichiarazione di cui al medesimo art. 484 c.c., il chiamato diviene erede e che la mancanza dell'inventario rileva solo ai fini del conseguimento del beneficio della limitazione della responsabilità.<sup>[1]</sup> La qualità di erede, dunque, si acquisisce – secondo tale impostazione – in virtù della dichiarazione di accettazione anche in mancanza di inventario.

Con riferimento ai minori, agli incapaci e agli enti diversi dalle società, occorre confrontarsi con le disposizioni di legge (artt. 471-473 c.c.) che prevedono che l'accettazione dell'eredità non possa aver luogo se non con il beneficio di inventario, ritenendo la giurisprudenza che ogni altra forma di accettazione espressa o tacita sia da ritenersi nulla e improduttiva di effetti.<sup>[2]</sup> Per gli incapaci e i minori l'art. 489 c.c. prevede che essi non s'intendono decaduti dal beneficio d'inventario se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d'interdizione o d'inabilitazione qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme sul beneficio d'inventario. <sup>[3]</sup>

**[4]** Valorizzando il dato letterale dell'art. 489 c.c., un primo orientamento ha sostenuto che il minore non possa rinunciare all'eredità ove sia mancata la redazione dell'inventario da parte del genitore che, però, abbia fatto la dichiarazione di accettazione ex art. 484 c.c..<sup>[4]</sup>

Nella pronuncia in commento, gli Ermellini non possono fare tuttavia a meno di evidenziare come l'art. 489 c.c., nel prevedere che gli incapaci non decadono dal beneficio se si conformano alle norme della sezione II entro il termine di legge, sembri ricollegare l'acquisto della qualità di erede e della stessa limitazione della responsabilità per i pesi ereditari direttamente alla dichiarazione di accettazione conforme alle previsioni dell'art. 484 c.c..

Occorre allora interrogarsi se la nozione di fattispecie a formazione progressiva come sopra intesa sia legittimamente invocabile per gli incapaci.<sup>[5]</sup>

*Viene, in punto, richiamata Cass. Civ. n. 21456/2017, la quale ha affermato che “se a seguito dell'inefficace accettazione (tacita) dell'eredità per suo conto operata dal legale rappresentante, il soggetto già minore d'età non provvede – giusta il disposto dell'art. 489 c.c. – a conformarsi alle disposizioni degli artt. 484 e ss. c.c. entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, rimane ferma con pieni effetti l'accettazione pura e semplice già avvenuta nel suo interesse ed acquistano efficacia anche tutti gli atti inerenti all'eredità accettata posti in essere dal rappresentante legale del minore”.*

**[5]** Una posizione parzialmente diversa è stata assunta da altra giurisprudenza che ritiene che la lettura dell'art. 489 c.c. debba essere effettuata tenendo conto degli artt. art. 485 e 487 c.c., relativi ai termini per la redazione dell'inventario. La norma dettata a tutela degli incapaci non prorogherebbe semplicemente il termine di cui alle citate norme, ma neutralizzerebbe le conseguenze che discendono dal mancato rispetto di tali termini, traendone la conclusione che l'incapace decade dal beneficio solo se non fa l'inventario una volta scaduto il termine di un anno, potendo fino ad allora ancora rinunciare all'eredità.<sup>[6]</sup> La sola dichiarazione del rappresentante legale, pertanto, non sarebbe sufficiente a far acquisire all'incapace la qualità

di erede, rimanendo egli semplice chiamato.

[6] Infine, gli Ermellini richiamano un'ulteriore recente pronuncia che sembra adottare una soluzione intermedia. Secondo Cass. Civ. n. 29665/2018 *“coerentemente con l'affermazione secondo cui la redazione dell'inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva dell'accettazione con beneficio di inventario, si è altresì precisato che anche qualora il genitore esercente la potestà (ora responsabilità genitoriale) sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod. civ. da cui deriva l'acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l'inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ.), mentre (cfr. Cass. n. 1267/1986) il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta divenuto maggiorenne, potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità”*.

[7] Alla luce delle considerazioni svolte e dei diversi orientamenti interpretativi rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, la Sezione giudicante ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite che possa far luce in merito: *“a) alla natura e alla struttura dell'accettazione beneficiata; b) al ruolo che è destinata ad assumere la redazione dell'inventario (unitamente al rispetto delle relative formalità) e agli effetti della sua omissione anche con riguardo all'individuazione dei soggetti legittimati ad avvalersene (art. 505, ultimo comma, c.c.); c) al regime di responsabilità operante fino alla redazione dell'inventario nel caso di eredità devolute agli incapaci”* ed ha formulato i quesiti riportati in apice alla presente nota.

[1] Così Cass.Civ. n. 11030/2003; si vedano, altresì, Cass. Civ. n. 9099/2018; Cass. Civ. n. 7477/2018; Cass Civ. n. 16739/2005. Se l'accettante non compie l'inventario *“è considerato erede puro e semplice”* (art. 485, 487 e 488 c.c.) non perché abbia perduto ex post il beneficio, ma perché non lo ha mai conseguito, non rientrando tale omissione nei casi di decadenza previsti espressamente dal codice.

[2] Cass. Civ.n. 2211/2007

[3] Discorso a parte deve farsi per gli enti diversi dalle società ove non è prevista una norma simile. Ciò è dovuto al fatto che questi ultimi, pur non essendo esonerati dall'obbligo di redigere l'inventario nel termine perentorio di legge, non possono divenire – in alcun caso e senza limiti di tempo – eredi puramente e semplicemente, essendo imposta, in caso di inottemperanza alla disposizione dell'art. 487, comma terzo, c.c. o di inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 481 o 485 c.c., la decadenza dalla facoltà di accettazione o conseguendone, per un diverso indirizzo, la conservazione dello status di mero chiamato alla successione

[4] Così Cass. Civ. n. 15267/2019, sulla quale si rimanda a M. Ramponi, *Momento perfezionativo dell'accettazione di eredità da parte di minore*, EC Legal del 12/11/2019

[5] Sempre con riferimento agli enti appare opportuno richiamare Cass. Civ. n. 14442/2019, la quale ritiene che l'accettazione non seguita dall'inventario sia inidonea a produrre qualsivoglia effetto negoziale.

[6] In tal senso: Cass. Civ. n. 1346/2002; Cass. Civ. n. 9648/2000; Cass. Civ. n. 9142/1993; Cass. Civ. n. 4561/1988. Si veda anche, sebbene relativa a profili tributari Cass. Civ. n. 25666/2008

Seminario di specializzazione

## Funzioni dell'esecutore testamentario

Scopri di più

## Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

---

# ***Trasferimento d'azienda (o di suoi rami) nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e autorizzazione del Tribunale***

di **Sofia Mansoldo**, Assegnista di ricerca in Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

## Legal innovation e digital lawyer

Scopri di più

[Trib. Milano, Ord., 12 agosto 2023, Est. Agnese](#)

**Parole chiave** Crisi d'impresa – Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa – Trasferimento d'azienda – Autorizzazione – Presupposti

**Massima:** *“L'autorizzazione non è necessaria per la validità e piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami, ma è necessaria per far conseguire all'acquirente il beneficio della esenzione dalla responsabilità solidale per i debiti inerenti all'esercizio della azienda ceduta e anteriori al trasferimento, che risultino dai libri contabili obbligatori.*

*I presupposti cui la legge subordina l'autorizzazione sono costituiti dalla funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Tali elementi devono operare congiuntamente e, nella valutazione che deve essere eseguita dal Tribunale, si pongono in un rapporto paritetico”.*

**Disposizioni applicate** art. 22 CCII; artt. 2556 e 2560 c.c.

### CASO

Le società del gruppo A, nel contesto della misura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, hanno chiesto al Tribunale di autorizzare ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d, CCII la cessione di rami aziendali con esonero da responsabilità dei debiti ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c. (eccetto i debiti di cui all'art. 2112 c.c.).

### SOLUZIONE

Il Tribunale di Milano, verificati i presupposti cui all'art. 22, co. 1, CCII e rilevata la corretta

instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate, ha autorizzato il trasferimento dei rami d'azienda, con esenzione da responsabilità ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c., fermo restando l'art. 2112 c.c.

## QUESTIONI

La misura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, introdotta nella versione definitiva del CCII, ad opera del d.lgs. 7 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Direttiva *Insolvency*, intende agevolare il risanamento dell'impresa «quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento» (art. 12, co. 1 CCII), anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa (art. 12, co. 2, CCII). A questo proposito, ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d, CCII, l'imprenditore che accede a tale misura può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami, senza gli effetti dell'art. 2560, co. 2, c.c., fermi restando i diritti dei lavoratori di cui all'art. 2112 c.c.

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Milano stabilisce che l'autorizzazione *ex art.* 22, co. 1, lett. d, CCII non è necessaria per la validità e la piena efficacia del contratto traslativo dell'azienda o dei suoi rami, ma è funzionale a derogare a quanto previsto dall'art. 2560, co. 2, c.c., Per meglio dire, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 22 CCII serve a rimuovere gli effetti di cui all'art. 2560, co. 2, c.c., a norma del quale nel trasferimento di un'azienda commerciale dei debiti inerenti all'esercizio della stessa, anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, risponde anche l'acquirente (cfr. Trib. Piacenza, 1° giugno 2022, in *Dirittodellacrisi*).

L'effetto della liberazione dei debiti pregressi permane anche in caso di eventuale successiva apertura di procedura concorsuale (art. 24, co. 1, CCII). Gli atti autorizzati dal Tribunale ai sensi dell'art. 22 c.c. conservano, infatti, i propri effetti se successivamente siano omologati un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato preventivo, un concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 25-*sexies* CCII, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'art. 64-*bis* CCII, oppure intervengono l'apertura della liquidazione giudiziale, della liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti (art. 24, co. 4, CCII).

I **presupposti** cui la legge subordina l'**autorizzazione al trasferimento d'azienda** o di un suo ramo sono individuati nel primo comma dell'art. 22 CCII e sono costituiti dalla **funzionalità degli atti rispetto «alla continuità aziendale»** e **«alla migliore soddisfazione dei creditori»**. Tali elementi, come confermato dalla pronuncia in commento, devono operare **congiuntamente** e si pongono, nella valutazione che deve essere eseguita dal Giudice, in un **rapporto paritetico**, come rileva dalla presenza della congiunzione «e».

La funzionalità dell'atto rispetto alla continuità aziendale intende evitare la disgregazione dei valori aziendali, in piena coerenza con la finalità della composizione negoziata, costituita dal perseguimento del risanamento dell'impresa, da ricercarsi mediante le trattative con i

creditori. La tutela degli interessi dei creditori consiste nella garanzia della migliore soddisfazione possibile. Il Tribunale, in questo senso, deve verificare che i creditori non siano pregiudicati dal trasferimento d'azienda o di suoi rami nel contesto della composizione negoziata, esaminando comparativamente la posizione del ceto creditorio nelle alternative concretamente praticabili.

La funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, richiesta ai sensi dell'art. 22, co. 1, CCII, impone al Giudice una verifica riferita ai singoli atti per cui è richiesta l'autorizzazione, ma che inevitabilmente determina una più **generale valutazione dell'esistenza delle ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa** (cfr. Trib. Parma, 4 novembre 2022, in *Dirittodellacrisi*).

L'art. 22, co. 1, lett. d, CCII dispone che il Tribunale non deve limitarsi ad autorizzare il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, ma deve dettare anche «**le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti**». La stessa disposizione prevede, altresì, che il Giudice, chiamato a pronunciarsi sull'istanza di autorizzazione al trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, sia tenuto a verificare, facendosi eventualmente assistere da ausiliari ex art. 68 c.p.c., «il rispetto del **principio di competitività nella selezione dell'acquirente**».

Sotto questo profilo, la pronuncia in commento prevede che le valutazioni sui requisiti di autorizzazione devono essere eseguite tenendo conto del **valore effettivo degli assets aziendali oggetto di cessione**, che va determinato non in una ottica disgregativa, ma di **prosecuzione effettiva dell'attività d'impresa** (tenendo conto, ad esempio, della prosecuzione dei rapporti di lavoro). La congruità del prezzo di cessione, peraltro, nel rispetto del principio di competitività, deve essere verificata attraverso le reazioni del mercato, anche tramite pubblicità "mirate" al settore in cui opera l'azienda, tramite il contatto diretto dei principali *competitors*. Le misure più opportune per tutelare gli interessi coinvolti possono declinarsi ad ampio spettro (cfr. Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 21 marzo 2023, sez. III, par. 12), quindi non solo con riguardo alle prescrizioni specifiche orientate a consentire la più obiettiva scelta del contraente, ma anche con prescrizioni che concernono la fase successiva alla vendita.

Il secondo comma dell'art. 22 CCII prevede, altresì, che il procedimento di autorizzazione si svolge innanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 CCII che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., decide in composizione monocratica. Il procedimento di autorizzazione segue le forme del rito camerale (artt. 737 ss. c.p.c.), richiamato in quanto compatibile, con la precisazione che il reclamo si propone al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Secondo la pronuncia in esame, ai fini dell'**individuazione delle «parti interessate»**, che devono essere sentite dal Tribunale, occorre tenere conto del percorso di risanamento individuato dall'imprenditore e all'interno del quale si colloca il trasferimento dell'azienda (cfr. G.



D'Attorre, *Il trasferimento dell'azienda nella composizione negoziata*, in *Dirittodellacrisi*, 5 novembre 2021, p. 4; L. De Simone, *Le autorizzazioni giudiziali*, *ivi*, 9 dicembre 2021, p. 11). Risultano normalmente interessanti alla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 22, co. 1, lett. d, CCII i creditori con cui l'impresa sta trattando, le organizzazioni sindacali, le parti potenzialmente pregiudicate dal trasferimento d'azienda o di un suo ramo e i contraenti abituali dell'impresa (che solitamente coincidono con i fornitori).

Il Tribunale di Milano, pertanto, verificati i presupposti cui all'art. 22, co. 1, CCII (quindi della funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori) e rilevata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delle parti interessate, ha autorizzato il trasferimento dei rami d'azienda nel contesto della composizione negoziata, con esenzione da responsabilità ai sensi dell'art. 2560, co. 2, c.c., salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 2112 c.c.

Master di specializzazione

**Legal innovation e digital lawyer**

Scopri di più



## Diritto Bancario

---

# Accesso alla documentazione bancaria: focus ABF sui costi addebitabili alla clientela

di Fabio Fiorucci, Avvocato

Seminario di specializzazione

## Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca

Scopri di più

Riguardo agli oneri che deve sostenere la clientela per l'accesso alla documentazione bancaria, l'art. 119, comma 4, TUB, stabilisce che «*Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*».

Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all'utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all'intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti. In altri termini, occorre verificare che, sull'importo richiesto dall'intermediario per la produzione della documentazione, non sia surrettiziamente caricato un corrispettivo per il servizio di ostensione (ABF Milano n. 20985/2021).

Devono dunque essere recuperati dalla banca solo i costi vivi sostenuti per la ricerca e la produzione della documentazione (*ex multis* ABF Napoli nn. 1183/2017 e 2308/2017; ABF Milano n. 2609/2017; ABF Torino n. 14168/2017.). Sicuramente censurabili appaiono richieste di esborsi di entità tale da pregiudicare l'esercizio del diritto del correntista di acquisire la documentazione bancaria.

L'Arbitro bancario finanziario in più occasioni ha rilevato che con gli attuali sistemi di archiviazione elettronica questi costi non possono che essere contenuti (ABF Milano n. 2609/2017; ABF Napoli n. 1183/2017). In particolare, le tre fasi necessarie ad adempiere alla richiesta di un cliente – ricerca, riproduzione, spedizione – devono essere valutate in concreto. L'Arbitro ha ribadito il principio che i costi di produzione sono i costi vivi affrontati dall'intermediario e che tali costi, per quanto possano essere calcolati anche forfetariamente, devono essere sempre riferiti ai singoli documenti (il contratto, l'estratto conto, ecc.), non alle pagine delle quali si compongono.

Tale principio (costi addebitati congrui e proporzionati) vale anche in presenza di previsioni

difformi dei fogli informativi: « *il costo deve essere sottoposto a una verifica di congruità, anche se risulta conforme ai fogli informativi messi a disposizione della clientela, così da escludere che su tale importo sia caricato in modo non trasparente un corrispettivo per il servizio richiesto* » (ABF Bologna n. 11171/2018; ABF Milano n. 20985/2021: *il costo richiesto dagli intermediari per l'esibizione documentale va sempre sottoposto ad un vaglio di congruità, da effettuarsi alla luce della comune esperienza, secondo un parametro di ragionevolezza e senza che sia, a tal fine, necessario che l'intermediario fornisca la prova analitica dei costi volta per volta sostenuti*; ABF Bologna n. 7011/2022).

L'Arbitro Bancario Finanziario, in una fattispecie esaminata, ha ritenuto inverosimile che la maggior parte dei documenti dal 2009 al 2016 fossero solo cartacei e per essi l'intermediario non avesse proceduto ad una archiviazione elettronica. Il costo di eventuali inefficienze di tal genere non può essere fatto ricadere sul cliente. Allo stesso tempo se è certo che la *ratio* dell'obbligo imposto dall'art. 119 TUB è quello di non ostacolare l'esercizio dei diritti, è anche vero che certe richieste possono essere meramente esplorative e quindi possono apparire defatiganti: anche nell'esercizio dei propri diritti occorre osservare il principio di buona fede, e quindi limitare o circoscrivere – nella quantità, nei tempi e nei modi – le proprie richieste, in modo da non rendere eccessivamente oneroso l'adempimento delle obbligazioni (ABF Bologna n. 7011/2022; ABF Milano n. 1927/2019).

L'ABF ha precisato, altresì, che l'intermediario non può subordinare la dazione dei documenti al previo pagamento della somma richiesta (deposito cauzionale e simili). Il cliente ha un diritto pieno all'informazione bancaria, con la conseguenza che i documenti devono essere rilasciati previa la sola richiesta da parte dell'interessato. Salvi casi manifesti di abuso nell'esercizio del diritto, la banca non può condizionare il rilascio dei documenti al previo pagamento dei costi di produzione (ABF Milano n. 2609/2017 e n. 20985/2021; ABF n. 6343/2021: *è illegittima la richiesta di un deposito cauzionale, avanzata dalla banca, quale garanzia per il pagamento dei costi di rilascio*).

Seminario di specializzazione

**Fideiussione, contratto autonomo di garanzia e altre garanzie a favore della banca**

Scopri di più